COMUNE DI PISCINAS



(Provincia del Sud Sardegna)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Numero 33 del 02-10-2019

OGGETTO:	APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2021/2022 E RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE EX ART. 91, COMMA 1, D. LGS.267/2000 -
	REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE
	ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33, COMMA 1, D. LGS.165/01 E
	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE.

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di ottobre alle ore 12:00, nella sala delle riunioni del Palazzo Comunale di Piscinas, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata nei modi e termini di legge.

Sono presenti i Signori:

			PRESENTE	ASSENTE
COGOTTI	MARIANO	SINDACO		SI
TRASTUS	GIAN LUCA	ASSESSORE	SI	
ATZEI	ELEONORA	ASSESSORE	SI	
FRAU	LOREDANA	ASSESSORE	SI	

Presiede l'adunanza il Vicesindaco, Sig. Gianluca Trastus; Assiste il Segretario Comunale titolare, Dr.ssa Carla Maria Secci;

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Deliberazione del Servizio Amministrativo n. 33 del 24.09.2019 avente il medesimo oggetto della presente Deliberazione: "APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2021/2022 E RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE EX ART. 91, COMMA 1, D. LGS.267/2000 - REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33, COMMA 1, D. LGS.165/01 E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE":

ACCERTATO che la stessa proposta è regolarmente corredata dei pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, ove richiesti, espressi ai sensi dell'art.49, c. 1, del D. Lgs.267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

RITENUTO di poter far propria la proposta, così come formulata dall'ufficio interessato;

All'unanimità,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto: "APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2021/2022 E RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE EX ART. 91, COMMA 1, D. LGS.267/2000 - REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33, COMMA 1, D. LGS.165/01 E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE":

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in proposta alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D. Lgs.267/2000, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020/2021/2022 ove non sono previste nuove assunzioni;

DI CONFERMARE, per le motivazioni riportate in proposta, la dotazione organica dell'Ente, così come risulta dalla Deliberazione di G.M. n. 22 del 20.03.2001 come poi modificata, in via temporanea, in soprannumero con Deliberazione G.M. n. 24 del 22.04.2008:

DI PRENDERE ATTO di n. 01 cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2019 e di n. 01 cessazioni previste per l'anno 2020;

DI DARE ATTO che non è prevista alcuna assunzione nel triennio 2020/2021/2022 di riferimento;

DI DARE ATTO, infine, che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del D. Lgs.165/01 non emergono ulteriori situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

DI DARE ATTO che:

o la suddetta programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con i vincoli posti dall'art. 43 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, secondo periodo;

DI APPROVARE gli allegati "A" (piano fabbisogni di personale per il triennio 2019/2020/2021), "B" (attuale pianta organica dell'Ente), "C" (prospetti finanziari sui dati contabili) richiamati in premessa, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

DI PUBBLICARE il presente piano triennale dei fabbisogni nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

DI DARE ATTO che opportuna comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente atto verrà trasmessa ai soggetti sindacali, di cui all'art. 10, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, ai sensi dell'art. 7 del medesimo C.C.N.L.

DI DEMANDARE ai Responsabili dei Servizi interessati gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente deliberato.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICESINDACO Gianluca Trastus (firmato digitalmente) IL SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Carla Maria (firmato digitalmente)

Il presente verbale viene pubblicato, con Prot. 3448 del 08.10.2019, all'Albo Pretorio del Comune dal 08.10.2019 al 22.10.2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D. Lgs.267/2000 ed è contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari con medesima nota.

IL SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Carla Maria Secci (firmato digitalmente)

COMUNE DI PISCINAS

(Provincia del Sud Sardegna)

Registro Generale

N° 33

del 24-09-2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2021/2022 E RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE EX ART. 91, COMMA 1, D. LGS.267/2000 - REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33, COMMA 1, D. LGS.165/01 E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO PROPOSTA N. 19 DEL 24.09.2019

IL SINDACO

PRESO ATTO che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968:
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018;

RILEVATO che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006, è pari a € 357.440,82;

VISTO l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dal 01.01.2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero:

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001;

CONSIDERATI, inoltre, i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e delle prestazioni dell'Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del "pareggio di bilancio" restando ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

VISTO l'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 il quale prevede la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi dopo il 2006 - delibera Sezioni Riunite n. 52/2010);

CONSIDERATO che nel corso del corrente anno 2019 si sono verificate n. 01 cessazioni di personale dipendente e che, ai sensi della attuale normativa in materia pensionistica e delle richieste di pensionamento già presentate, nel corso dell'anno 2020 si prevede interverranno n. 01 cessazioni per collocamento a riposo;

TENUTO CONTO che nel rispetto degli obblighi assunti con Deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 22.04.2008, meglio illustrata di seguito, con la quale si è proceduto alla stabilizzazione occupativa - *in soprannumero* - di n. 02 lavoratori socialmente utili (LSU) mediante assunzione a tempo indeterminato e parziale orizzontale all'80% ai sensi dell'art. 43 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 non sarà comunque possibile alcuna nuova assunzione "di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.";

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dalla quale si desume che la spesa del personale in servizio per il 2020 è pari a € 353.805,86;

DICHIARATO che non si prevede per il triennio 2020/2021/2022 alcuna assunzione in sostituzione di personale cessato o per altre eventuali ragioni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 562, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti non soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

CONSIDERATO, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente è al di sotto dei 15 dipendenti per cui non è tenuto al rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

RILEVATO che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

DATO ATTO che l'Ente:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 18.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2020/2021 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2020/2021;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 38 del 01.10.2018 ha approvato e confermato la determinazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs.165/01, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019/2020/2021 ed il relativo piano occupazionale ed effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze ai sensi dell'art. 33, comma 1, D. Lgs.165/01;

- ha rispettato i tempi medi di pagamento come risulta dall'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario:
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 39 del 01.10.2018 ha approvato il Piano triennale 2019/2020/2021 delle azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D. Lgs.198/06;

ATTESO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno:
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

ATTESO che la disciplina in materia di spese di personale degli enti locali, dopo l'entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014, prevede:

- <u>limite di spesa</u>: divieto di superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali (comma 562, Legge n. 296/06);
- <u>limite alle assunzioni</u>: possibilità di assumere nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente, con esclusione delle cessazioni per mobilità;

VISTO l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), il quale pone <u>due distinti limiti di spesa</u> per forme flessibili di lavoro, ovvero:

- a) limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni;
- b) limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio;

nella misura del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, nel caso in cui nell'anno 2009 non siano state sostenute spese, nel 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

CHIARITO che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale e fermo restando quanto infra previsto, è da ritenersi comunque salvo il ricorso all'utilizzo del lavoro flessibile, disciplinato dall'art. 36 del D. Lgs.165/01 per fronteggiare eventuali esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso del triennio di riferimento:

RICHIAMATA la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2008/2010 ed il piano occupazionale approvati con propria Deliberazione G.M. n. 43 in data 07.12.2007 e le argomentazioni ivi contenute con cui veniva prevista l'assunzione di n. 02 unità lavorative LSU (Lavoratori Socialmente Utili) in soprannumero rispetto alla pianta organica vigente;

EVIDENZIATO, in particolare, che, per quanto riguarda gli enti locali non soggetti a patto, lo spostamento del parametro temporale di rifermento su cui computare il limite di spesa dall'anno 2004 all'anno 2008, comporta una rideterminazione del limite di spesa da € 388.801,00 ad € 357.440,82;

DATO ATTO che, in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ente, dell'esiguo numero di dipendenti, nonché dell'avvenuto consolidamento di situazioni giuridiche conseguenti a scelte adottate in vigenza di un diverso regime di contenimento della spesa, non è possibile ridurre ulteriormente la spesa di personale;

VISTA la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4/2014 del 28/04/2014 ad oggetto "Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento";

EVIDENZIATO che, ai fini della ricognizione di cui all'art. 33 D. Lgs.165/01, la condizione di soprannumero si rileva da una verifica numerico/formale condotta sulla dotazione organica dell'ente e resa palese dall'eventuale presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, in primis, dalla condizione finanziaria non rispondente alle norme ed ai vincoli imposti dal legislatore in materia di spese di personale;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 22.04.2008 sopra richiamata con la quale si è proceduto alla stabilizzazione occupativa di n. 02 lavoratori socialmente utili (LSU) mediante assunzione a tempo indeterminato e parziale orizzontale all'80% ai sensi dell'art. 43 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale" il quale prevede che "Le assunzioni dei soggetti collocati in attività socialmente utili disciplinate dall'articolo 1, comma 1156, lettere f) e f-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate anche in soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni con meno di 5.000 abitanti dall'articolo 1, comma 562, della citata legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza".

RAVVISATA la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020/2021/2021 e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli posti dall'art. 43 del D.L.159/07, secondo periodo, e dunque di non prevedere alcuna assunzione a tempo indeterminato nel triennio di riferimento;

ATTESO in particolare che, ai fini della ricognizione di cui all'articolo 33 del D. Lgs. 165/01 con la suddetta programmazione triennale del fabbisogno:

- non emergono ulteriori situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

RITENUTO opportuno, per gli stessi motivi, lasciare invariata la dotazione organica dell'ente approvata, da ultimo, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 22 del 20.03.2001 come poi modificata, in via temporanea, in soprannumero con Deliberazione G.M. n. 24 del 22.04.2008;

SENTITO il Sindaco in merito alla necessità che tutte le scelte discrezionali dell'Ente in materia di spesa del personale devono essere dirette, anche ricorrendo a diverse modalità organizzative dei servizi, a ridurre detta tipologia di spesa entro il limite di quella impegnata nel 2008 in modo da assicurare l'osservanza dell'art. 1, comma 562, della legge finanziaria per il 2007 nel testo attualmente vigente;

RICHIAMATO l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

VISTO l'allegato "A" a firma del Responsabile Amministrativo dell'Ente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, contenente il piano fabbisogni di personale per il triennio 2020/2021/2022;

VISTO l'allegato "B" a firma del Responsabile Amministrativo dell'Ente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, contenente i dati sulla attuale pianta organica dell'Ente;

VISTO l'allegato "C" a firma del Responsabile Finanziario dell'Ente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, contenente i prospetti finanziari sui dati contabili in argomento;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti dell'Ente ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 448/01;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 01 del 12.01.1998 come successivamente modificato;

RICHIAMATO, altresì, il CCNL del 21.05.2018 per il personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali;

DATO ATTO che del contenuto del presente provvedimento verrà garantita la dovuta informazione alle organizzazioni sindacali interessate;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs.267/2000 così come riportati in calce al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATA la competenza della G.M. in materia, ai sensi dell'art.48, c. 2, del D. Lgs.267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D. Lgs.267/2000, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020/2021/2022 ove non sono previste nuove assunzioni:

DI CONFERMARE, per le motivazioni riportate nella premessa, la dotazione organica dell'Ente, così come risulta dalla Deliberazione di G.M. n. 22 del 20.03.2001 come poi modificata, in via temporanea, in soprannumero con Deliberazione G.M. n. 24 del 22.04.2008;

DI PRENDERE ATTO di n. 01 cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2019 e di n. 01 cessazioni previste per l'anno 2020;

DI DARE ATTO che non è prevista alcuna assunzione nel triennio 2020/2021/2022 di riferimento;

DI DARE ATTO, infine, che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del D. Lgs.165/01 non emergono ulteriori situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

DI DARE ATTO che:

o la suddetta programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con i vincoli posti dall'art. 43 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, secondo periodo;

DI APPROVARE gli allegati "A" (piano fabbisogni di personale per il triennio 2019/2020/2021), "B" (attuale pianta organica dell'Ente), "C" (prospetti finanziari sui dati contabili) richiamati in premessa, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI PUBBLICARE il presente piano triennale dei fabbisogni nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

DI DARE ATTO che opportuna comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente atto verrà trasmessa ai soggetti sindacali, di cui all'art. 10, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, ai sensi dell'art. 7 del medesimo C.C.N.L.

DI DEMANDARE ai Responsabili dei Servizi interessati gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente deliberato.

IL SINDACO Mariano Cogotti (firmato digitalmente)

COMUNE DI PISCINAS



(Provincia del Sud Sardegna)

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS.267/2000

Parere allegato alla proposta n. 33 del 24-09-2019 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2021/2022 E RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE EX ART. 91, COMMA 1, D. LGS.267/2000 - REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33, COMMA 1, D. LGS.165/01 E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE."

REGOLARITA' TECNICA: Favorevole Piscinas 24-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dr. Paderas Pietro (firmato digitalmente)



COMUNE DI PISCINAS

(Provincia del Sud Sardegna)

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS.267/2000

Parere allegato alla proposta n. 33 del 24-09-2019 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2021/2022 E RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE EX ART. 91, COMMA 1, D. LGS.267/2000 - REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33, COMMA 1, D. LGS.165/01 E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE."

REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole Piscinas 24-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Rag. Vilma Murgia (firmato digitalmente)